



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 42 del 14/05/2025

Su indicazione del Assessore
PIACENTINI ADRIANO

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025.

Deliberazione predisposta da
Dott. Gian Marco Santoro

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Dott. Mauro Turriziani

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

Utente: **Dott. Gian Marco Santoro**

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

COSIDERATO che nell'anno 2024 si è provveduto alla revisione del piano finanziario della TARI, secondo le modalità previste dalla delibera del 03/08/23 n.389/R/Rid dell'ARERA recante l'aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF 2022-2025, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 36 del 28/06/2024 con la quale si procedeva alla revisione/approvazione del PEF 2024/2025;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022 per l'individuazione dello schema regolatorio della qualità per il Comune di Frosinone, per il periodo dal 2022 al 2025, come da art. 3 – TQRIF allegato A alla deliberazione di ARERA 12/2022/R/RIF in qualità di ente territorialmente competente;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, così come aggiornato per il biennio 2024/2025 con deliberazione C.C. n. 36/2024;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF 2024-2025 sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale 2024-2025, allegato 1) alla delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/06/2024;

PRESO ATTO che il PEF approvato per l'anno 2025 ammonta ad **€ 9.281.737,00**;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, come risultano nell'allegato “A” della presente deliberazione;

CONSIDERATO che:

- con la pubblicazione del Dpcm avvenuta il 13 marzo 2025 è entrato in vigore il BONUS SOCIALE RIFIUTI, previsto dall'art. 57-bis del DL 14/2019, valido dal 1° gennaio 2025 destinato unicamente a utenti domestici con un ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli) consistente in una riduzione del 25% della Tari limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse);
- l'agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- i beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAta,
- le provviste per l'erogazione del bonus saranno acquisite per il tramite dell'introduzione di una componente perequativa della TARI applicata a tutte le utenze, domestiche e non.

RITENUTO pertanto, procedere con l'attività di riscossione del ruolo TARI 2025 attraverso l'emissione di un acconto pari al 75% del totale con tariffe 2024 e successivamente, nel mese di dicembre, procedere con l'emissione di un saldo a conguaglio utilizzando le tariffe 2025 alla luce delle modalità operative che ARERA fornirà nei successivi mesi:

- rata n. 1, pari al 25 %, con scadenza al 30 giugno 2025 e calcolata con tariffe 2024;

- rata n. 2, pari al 25%, con scadenza al 31 luglio 2025 e calcolata con tariffe 2024;

- rata n. 3, pari al 25%, con scadenza al 30 settembre 2025 e calcolata con tariffe 2024;

- rata finale a conguaglio con scadenza 31/12/2025 e calcolata con tariffe 2025.

TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

Utente: Dott. Gian Marco Santoro

VISTA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

a) *UR1, a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2, a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

RILEVATO che la Giunta Comunale ha preso atto della proposta di deliberazione nella seduta del.....e ne ha consentito l'ulteriore corso;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del..... ;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "A";

3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 come da delibera di C.C. n. 36 del 28/6/2024;

3) Di dare atto che il PEF 2025 ammonta ad **€ 9.281.737,00**;

4) di stabilire per l'anno 2025 l'invio di avvisi di pagamento bonari con le seguenti modalità e scadenze:

- rata n. 1, pari al 25 %, con scadenza al 30 giugno 2025 e calcolata con tariffe 2024;

- rata n. 2, pari al 25%, con scadenza al 31 luglio 2025 e calcolata con tariffe 2024;

- rata n. 3, pari al 25%, con scadenza al 30 settembre 2025 e calcolata con tariffe 2024;

- rata finale a conguaglio con scadenza 31/12/2025 e calcolata con tariffe 2025.

TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

Utente: Dott. Gian Marco Santoro

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;